

ASSOCIAZIONE ECOLOGICA “LA PUSKA”

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita l'Associazione ecologica denominata “LA PUSKA” in Lentate sul Seveso.
2. L' Associazione ecologica "LA PUSKA" è un organismo non commerciale, associativo, culturale e di promozione sociale, con sede in Via Piave, n. 11, nel Comune di Lentate sul Seveso.

ART. 2 (Statuto)

1. L'Associazione e' disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Efficacia e modifica dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attivit  dell'Associazione stessa.
2. Il presente statuto e' modificato con deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II

FINALITA' E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 (Scopi)

1. L'Associazione e' un centro scientifico e culturale permanente, di vita associativa a carattere volontario e democratico; favorisce la conservazione e la corretta valorizzazione dell'ambiente naturale, nonchè dei valori storici, culturali e sociali.
2. L'Associazione opera, in sintonia e d'intesa con le Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale per favorire la collaborazione, la circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle esperienze.
3. Per il raggiungimento degli scopi indicati nei precedenti commi, l'Associazione svolge tutte le attività di studio, di ricerca, di divulgazione e di educazione ambientale, anche su incarico di altri soggetti pubblici e privati, che permettano di stimolare e promuovere la conservazione dell'ambiente nel suo insieme e lo sviluppo del sistema delle aree protette regionali.
4. Tali scopi sono perseguiti dall'Associazione basandosi sull'operato volontario dei soci e di altre persone che condividono lo spirito e le finalita' dell'Associazione stessa.
5. L'Associazione non persegue fini di lucro.
6. Per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo l'Associazione può aderire ad Associazioni ed organismi aventi analoghe finalità.

ART. 5 (Finalita' dell'Associazione)

1. Le specifiche finalita' dell'Associazione sono:
 - la conservazione dell'ambiente nel suo insieme;
 - la promozione di ricerche e studi dei principali ecosistemi presenti a livello locale e regionale;
 - l'informazione, la divulgazione e l'attività didattica, svolta in collaborazione con enti locali, Istituti, Associazioni culturali italiane e straniere, nonchè la raccolta del materiale didattico, scientifico e storico del patrimonio ambientale;
 - l'organizzazione di seminari, convegni, conferenze, dibattiti e corsi di studio su materie ambientali, scientifiche e storiche.

ART. 6 (Compiti dell'Associazione)

1. L'Associazione ha il compito di:

- a) proporre al Comune di Lentate sul Seveso:
- gli indirizzi generali di politica ambientale;
 - proposte e progetti di recupero ambientale;
 - attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione, formazione e educazione ambientale rivolte al mondo scolastico e più in generale a tutti i cittadini;
- b) promuovere attività di conservazione del patrimonio naturale-ambientale e attività di sensibilizzazione e informazione;
- c) collaborare con le Associazioni, i Comitati, le altre Istituzioni pubbliche e private, gli organismi scolastici, gli enti territoriali e di ricerca, sollecitandoli ad attivare ogni intervento atto a migliorare la qualità dell'ambiente, la sua conservazione nonché la qualità della vita delle comunità locali e lombarde;
- d) informare gli aderenti all'Associazione delle proposte formulate e del relativo programma annuale.

TITOLO III

GLI ADERENTI

ART. 7

(Ammissione)

1. Sono aderenti all'Associazione tutte le persone e i soggetti pubblici e privati che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito volontaristico e democratico.
2. L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Comitato Direttivo.

ART. 8

(Diritti, doveri ed esclusione dei soci)

1. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi dell'Associazione;
 - informazione e di controllo stabiliti dal presente statuto.
2. Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
3. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito volontaristico ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore, moralità e probità.

4. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 9

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 10

(Composizione, convocazione e validità)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione scritta dal Presidente.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 11

(Votazione e deliberazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

3. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

4. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 (Compiti)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo dell'Associazione; spetta all'Assemblea:
 - nominare il Presidente, i membri del Comitato Direttivo e loro eventuali revoche;
 - nominare i revisori dei conti;
 - approvare il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività presentato dal Comitato Direttivo;
 - approvare il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta annualmente, presentati dal Comitato Direttivo;
 - l'eventuale espulsione di aderenti per azioni in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - esaminare tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dai Revisori dei Conti;
 - approvare le modifiche allo statuto.

CAPO II - IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 13 (Composizione e convocazione)

1. Il Comitato Direttivo e' l'organo esecutivo dell'Associazione, ne dirige l'attività attuando gli indirizzi politico-programmatici approvati dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da dieci membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno un Vice presidente che coadiuvi il Presidente nelle sue funzioni, un Segretario e un Cassiere.
3. Il Comitato Direttivo e' validamente costituito quando sono presenti sette componenti.
4. Il Presidente dell'Associazione e' Presidente del Comitato Direttivo.
5. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
6. Il Comitato Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.

ART. 14 (Compiti del Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione e definirne l'assetto organizzativo;
 - predisporre il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;
 - predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta;

- sviluppare i programmi approvati dall'Assemblea istituendo anche gruppi o commissioni di lavoro;
- coordinare ed indirizzare l'attività pubblicistica e divulgativa dell'Associazione;
- esaminare ed approvare schemi di convenzioni, di contratti e di intese di collaborazione, conferendo mandato al Presidente di sottoscriverli;
- provvedere a tutti gli atti di gestione che non rientrino tra le competenze degli altri organi dell'Associazione;
- nominare il Vice presidente, il Segretario e il Cassiere;
- nominare, in caso di dimissioni o di decadenza dei propri componenti o dei Revisori dei Conti, i relativi sostituti sottoponendo la nomina a ratifica nella prima riunione utile dell'Assemblea; i componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.
- deliberare sull'ammissione degli aderenti all'Associazione;
- conferire, per particolari benemeritenze, cariche onorarie;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessita' e di urgenza.

ART. 15

(Durata e deliberazioni)

1. Il Comitato Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni e puo' essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.
2. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 16

(Segretario)

1. Il Segretario e' nominato dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni; assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Segretario svolge tutte le mansioni connesse al buon andamento organizzativo dell'Associazione, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - provvedere al disbrigo della corrispondenza.

ART. 17

(Cassiere)

1. Il Cassiere e' nominato dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni; ha il compito delle esazioni delle entrate e della tenuta della contabilita'.
2. Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Comitato Direttivo e provvede alla tenuta dei registri e della contabilita' dell'organizzazione

nonche' alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

ART. 18 (Revisori dei Conti)

1. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre soggetti, anche tra persone non aderenti all'Associazione; durano in carica tre anni ed hanno il compito di:

- esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esercitare tutti gli altri poteri attribuiti dalle norme vigenti.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 19 (Elezione e durata)

1. Il Presidente e' eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti; e' Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica tre anni.

3. L'Assemblea, con la maggioranza assoluta puo' revocare il Presidente.

4. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

ART. 20 (Compiti)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione e adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.

4. In caso di necessita' e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 21

(Finanziamenti, contributi, mezzi e strutture)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche.

2. Le entrate sono costituite:

- a) dai contributi corrisposti da Enti pubblici e da soggetti privati;
- b) da proventi vari, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività;
- c) da eventuali contributi dei soci.

3. Il Comune di Lentate sul Seveso, previa sottoscrizione di apposita intesa, fissa i termini della collaborazione per l'organizzazione di iniziative comuni nel settore dell'educazione ambientale, della sensibilizzazione, dell'informazione e della conservazione del patrimonio naturale e destina all'Associazione ecologica "La Puska" la sede.

4. Ogni anno l'Associazione presenta all'Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso un programma per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 3; per la realizzazione delle iniziative che l'Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso ritiene idonee e confacenti con i propri programmi, destina all'Associazione un contributo a copertura delle spese relative all'attuazione delle stesse e l'uso di mezzi e attrezzature; l'Assemblea dell'Associazione, e per essa il Comitato Direttivo, è responsabile della conservazione degli spazi, dei mezzi e degli strumenti affidati in uso dall'Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso.

5. I beni immobili e mobili, acquistati o ricevuti in donazione o lascito, sono direttamente gestiti dall'Associazione, intestati alla stessa e collocati nella sede dell'organizzazione o in altro luogo individuato dal Comitato Direttivo; tutti i beni devono essere elencati in un inventario che deve essere depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

6. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione; il Presidente dell'Associazione attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART. 22

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una Associazione che persegue finalità e scopi analoghi.

TITOLO IV

IL BILANCIO

ART. 23

(Esercizio sociale, bilancio consuntivo e preventivo)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all' anno di riferimento, e' elaborato dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, è elaborato dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea entro il 31 novembre di ciascun anno.
4. Sugli elaborati dei bilanci di cui ai commi precedenti è obbligatorio il parere dei Revisori dei Conti.
5. I bilanci sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti; sono depositati presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni aderente.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 24

(Rapporti con Enti e soggetti pubblici e o privati)

1. L'Associazione coopera, partecipa e collabora con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle finalità statutarie sottoscrivendo convenzioni e, o intese qualora richieste dal presente statuto o da uno dei partecipanti.

ART. 25

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

